



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 19967/15 R.G.

Udienza 25/3/2020
Camera di Consiglio
Sez. Lav. Aula B - n. 13

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 3414/15, depositata il 30 giugno 2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ha solo parzialmente accolto la domanda del sig. XXX e di altri diciannove lavoratori, già dipendenti del soppresso R.I.D. (Registro Italiano Dighe) - di accertamento del diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento e, in particolare, del diritto a mantenere l'indennità di specificità organizzativa di cui all'art. 18 CCNI comparto PCM e successive modificazioni, nonché del diritto al mantenimento della polizza sanitaria integrativa, di cui all'art. 20 del menzionato CCNI - proposta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale sono stati trasferiti ed inquadrati organicamente;

che la Corte capitolina - per quel che in questa sede rileva - ha parzialmente accolto l'appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, soccombente in primo grado, e ha ritenuto di riconoscere ai lavoratori soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno *ad personam* pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa a far data dal 30 aprile 2008 e fino ad assorbimento nei miglioramenti successivi, rigettando nel resto le ulteriori domande proposte;

che i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di diritto:

1) con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2 comma 175, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, 30, 31, 2 comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la carenza di motivazione, in relazione al non ritenuto diritto alla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.;

2) con il secondo motivo hanno denunciato la omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sulla non riassorbibilità dell'assegno, con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.;

3) con il terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 2, comma 175, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, nonché l'omessa motivazione, in relazione alla mancata considerazione di tutte le voci continuative nel calcolo della retribuzione di fatto concorrente alla determinazione dell'assegno *ad*

personam ed alla non ritenuta computabilità della polizza sanitaria, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito con controricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al riconosciuto assegno *ad personam* pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.;

OSSERVA

1. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale hanno oggetto doglianze che implicano l'esame di voci controverse del trattamento economico, le quali si riferiscono a istituti previsti dalla contrattazione collettiva integrativa.

Pertanto, le parti ricorrenti non potevano considerarsi esentate dalla relativa allegazione delle fonti contrattuali su cui poggiano le censure sollevate nei rispettivi ricorsi.

Come già affermato, anche recentemente, in analoga controversia tra il Ministero delle Infrastrutture ed i lavoratori provenienti dal R.I.D. (Cass., sez. lav., ord. 21 agosto 2018, n. 20872) *"in tema di giudizio per cassazione, (...) "...l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione (tra tutte cfr. Sez. Un. n.23329/2009; Cass. n.8231/2011)"*.

Conseguentemente, entrambi i ricorsi dovrebbero ritenersi inammissibili per questa assorbente ragione.

2. Sussistono peraltro ulteriori profili di inammissibilità dei rispettivi ricorsi.

La doglianza per vizio di motivazione, contenuta nel ricorso incidentale, appare inammissibile in quanto incompatibile con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Invero, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto *"il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia"*.

Nella specie, il fatto rappresentato dal ricorrente incidentale, e cioè che la Corte capitolina avrebbe in modo insufficiente e contraddittorio argomentato, circa la spettanza ai lavoratori del l'assegno *ad personam* pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa a far data dal 30 aprile 2008 e fino al riassorbimento nei miglioramenti successivi, non integra alcuna omissione di fatti controversi e decisivi, neppure specificamente rappresentati, tale da consentire in sede di

legittimità un sindacato per vizio motivazionale, che è ormai limitato alle sole violazioni del “*minimo costituzionale*” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

3. Anche il ricorso principale presenta nel suo complesso ulteriori profili di inammissibilità, con riferimento alle doglianze per vizio motivazionale, presenti in tutti e tre i motivi del ricorso.

Peraltro, in tutti e tre i motivi di ricorso, le doglianze per vizio motivazionale sono denunciate in riferimento non al parametro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ma al parametro di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., con la conseguenza che esse devono ritenersi inammissibili anche per questo ulteriore profilo.

Il secondo motivo di ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, perché si esaurisce nella sola doglianza per vizio motivazionale, senza che sia denunciata alcuna violazione di legge, con riferimento al parametro di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Quanto al terzo motivo, con esso viene denunciata la violazione degli artt. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e 2, comma 175, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, in relazione alla mancata considerazione di tutte le voci continuative nel calcolo della retribuzione di fatto concorrente alla determinazione dell’assegno *ad personam* ed alla non ritenuta computabilità della polizza sanitaria.

Con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 il ricorso pare difettare del requisito della specificità, giacché si limita a deduzioni generali e a meri richiami di giurisprudenza, non articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Invero, è stato affermato che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il *devolutum* della sentenza impugnata (cfr. *ex multis*, Cass., sez. sesta, ord. 22 gennaio 2018, n. 1479).

In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la doglianza per questo profilo, resta il fatto che la doglianza è comunque tesa a contestare il mancato riconoscimento della polizza sanitaria, in quanto debba ritenersi “*voce retributiva*”.

In questo caso, richiamando quanto già affermato *sub* 1), la Corte di legittimità non è stata posta in condizione di valutare la natura o meno della menzionata polizza sanitaria, in ragione della mancata produzione del contratto integrativo di riferimento.

Il terzo motivo di ricorso sarebbe dunque inammissibile in ogni caso.

4. Solo in via subordinata, e nell’ipotesi in cui la Corte di legittimità non dovesse accertare l’inammissibilità del ricorso principale per quanto sopra rappresentato, si ritiene di svolgere alcune considerazioni di merito, con riferimento alle violazioni di legge denunciate con il primo motivo di ricorso.

Con il primo motivo, in effetti, viene denunciata la violazione dell’art. 2, comma 175, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, secondo cui: “*Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento*”, che i lavoratori ricorrenti ritengono *lex specialis* in relazione alle norme generali di cui agli artt. 30, 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I ricorrenti, in particolare, ritengono che il riferimento alla conservazione dello stato giuridico, oltre che allo stato economico, non possa giustificare la decisione della Corte di merito, secondo cui il maggior trattamento economico deve essere garantito certamente al momento del passaggio nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture, ma può essere mantenuto soltanto sino ad assorbimento di tale maggior trattamento in concomitanza con futuri aumenti retributivi.

La Corte capitolina, invero, poggia la sua decisione sulla base di un indirizzo di legittimità sancito da Cass., sez. lav., 24 novembre 2014, n. 24950, espressamente richiamata, secondo cui: “*in tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento*

economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Si tratta di un principio consolidato, in quanto enunciato in termini analoghi prima (Cass., sez. lav., 15 ottobre 2013, n. 23366) e dopo (Cass., sez. lav., 30 maggio 2016, n. 11123) la richiamata sentenza.

L'assunto dei ricorrenti, secondo cui, nel caso di specie, il riferimento del testo legislativo di riferimento alla conservazione dello stato giuridico, oltre che di quello economico, varrebbe a derogare dal principio generalmente applicato in tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, non pare sostenibile.

Invero, pur dando atto che, per stato giuridico, si intende, ai sensi del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la specifica posizione del lavoratore, per qualifica e mansioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, i lavoratori ricorrenti abbiano tutti conservato lo stato giuridico pregresso, come evincibile dalla lettura della stessa sentenza impugnata, secondo la quale *"il Ministero non ha contestato che gli odierni appellati abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni anche dopo il loro passaggio al Ministero delle Infrastrutture"*. Né tale stato giuridico può dirsi venir meno a seguito del disposto riassorbimento dell'assegno *ad personam* in occasione dei successivi miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture.

Anche se non risultano precedenti specifici inerenti alla stessa controversia in esame, Cass., sez. lav., 20 giugno 2016, n. 12670, non massimata, pare confermare la correttezza delle argomentazioni della sentenza in questa sede impugnata, laddove, nel rigettare il ricorso del Ministero delle Infrastrutture, teso a contestare *in toto* la spettanza ai lavoratori dell'indennità specifica organizzativa, ha ritenuto comunque che detto *"emolumento retributivo di natura accessoria"*, in quanto previsto da un contratto collettivo integrativo, sia dovuto ai lavoratori trasferiti, *"fino all'emanazione della disciplina a regime, significativamente individuata nella stipulazione del primo contratto integrativo proprio del nuovo ente cessionario delle attività"*.

Il ché pare significare che anche la menzionata sentenza abbia fatto salvo, nella specifica fattispecie, il generale principio del riassorbimento del trattamento economico più favorevole, che è il solo idoneo a garantire l'altro principio, pure di carattere generale, della parità di trattamento dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ne conseguirebbe dunque, anche a voler esaminare il merito della doglianza, l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

5. Conclusivamente il ricorso principale deve ritenersi inammissibile e, in via subordinata, infondato. Il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 bis-1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio:

- a) dichiarare inammissibile e, in via subordinata, rigettare il ricorso principale;
- b) dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.

Roma, 2 marzo 2020

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

CONFORME CASS. 20918 DEL 2020